

# L'influenza di Sergio Cotta sulla filosofia giuridica spagnola<sup>1</sup>

*José Antonio Santos*

Universidad Rey Juan Carlos (Spagna)

joseantonio.santos@urjc.es

DOI: 10.17421/2498-9746-05-51

## Sommario

*Questo articolo analizza l'impatto del pensiero giuridico di Sergio Cotta sulla filosofia giuridica spagnola. Il punto di partenza si concentra sulla contestualizzazione dell'opera di Cotta in Spagna, nonché sullo studio delle opere del pensatore italiano che hanno maggiormente influenzato i filosofi di diritto spagnoli. A tal fine, cercheremo di evidenziare la natura imperitura delle opere di Cotta e il suo insegnamento attraverso le pubblicazioni di noti filosofi del diritto spagnoli.*

**Parole chiave:** *esistenzialismo, fenomenologia, diritto naturale, ontologia*

## Abstract

*This paper analyzes the impact of Sergio Cotta's legal thought on Spanish legal philosophy. The starting point is found on the contextualisation of Cotta's work in Spain, as well as on the study of the works of the Italian thinker that most influenced the Spanish philosophers of law. To this end, we want to indicate the imperishable nature of Cotta's works and his teaching through the works of well-known legal philosophers in Spain.*

**Keywords:** *existentialism, fenomenology, natural law, ontology*

## INDICE

1	Il contesto del lavoro di Cotta . . . . .	944
2	L'influenza della filosofia sulla sua filosofia del diritto . . . . .	945
3	Cotta sotto gli occhi dei filosofi del diritto . . . . .	947
4	Conclusione . . . . .	956
	Note . . . . .	956

1 IL CONTESTO DEL LAVORO DI COTTA

La storia della filosofia giuridica italiana e spagnola è alimentata da mutue influenze e convergenze nel modo di operare, poiché entrambe partono da concezioni simili del mondo, con tutte le sfumature che si adattano. Ci sono due modi per fare filosofia del diritto il cui minimo comune denominatore è di essere sempre consapevoli delle nuove tendenze prevalenti in Europa e altrove.

Nel contesto spagnolo c'è stato un dialogo fruttuoso con due importanti filosofi del diritto italiani: Sergio Cotta e Norberto Bobbio. Per quanto riguarda il primo, che è quello che ci interessa ora, è possibile rilevarne l'influenza, soprattutto negli autori nati negli anni Quaranta e Cinquanta del secolo scorso, dal momento che sono stati gli insegnanti che si sono formati con la lettura di un Cotta maturo. È curioso che in Spagna, anche se indirettamente, si sia messo in evidenza il contrasto Cotta-Bobbio, che sono invece due facce della stessa medaglia: la preoccupazione per il diritto<sup>2</sup>. Il primo nacque nel 1920 e il secondo nel 1909; un decennio di differenza tra i due. Non fu solo la diversa età a connotarne le divergenze ma anche influenzata dal tempo in cui vissero. Entrambi avevano avuto una buona conoscenza delle correnti fenomenologiche ed esistenzialisti, anche se nel caso di Bobbio, con il passare del tempo, i suoi pensieri presero una piega diversa; più in dialogo con il pensiero kelseniano e la filosofia analitica. Il lavoro di Cotta, invece, si svolge nel contesto storico-giuridico della fine della seconda guerra mondiale. Cotta appartiene a quella generazione di filosofi del diritto nati negli anni venti, certamente influenzati da quella fase storica. Tra le sue influenze italiane più vicini, bisogna mettere in evidenza il lavoro di Giuseppe Capograssi e Giorgio del Vecchio. Egli però conosceva anche il pensiero di neoidealisti del calibro di Cesarini Sforza e Felice Battaglia.

In Italia Cotta aveva una scuola più ampia di quella di Bobbio<sup>3</sup>. Fin dalla tenera età Cotta ha avuto un'importante formazione filosofica che gli ha consentito di avere negli anni un buon numero di professori italiani che possono oggi essere considerati suoi allievi e seguaci<sup>4</sup>. Tuttavia, in Spagna la situazione è molto diversa. L'influenza del pensiero cottiano risulta essere intensa, ma solo in alcuni docenti della disciplina. In proposito, la nostra intenzione è quella di evidenziare l'impatto della sua dottrina sulla filosofia del diritto spagnola.

Uno dei motivi dell'influenza limitata in Spagna del pensiero di Cotta è che esso è influenzato dalla filosofia fenomenologica. Questa corrente ha avuto poca importanza nella filosofia giuridica spagnola della seconda metà del ventesimo secolo. Il motivo può essere che durante il franchismo, rispetto alla filosofia giuridica spagnola, il pensiero è stato caratterizzato di uno scolasticismo stantio,

una situazione che ha condizionato la lettura di autori cattolici. Egli è un pensatore che riceve la tradizione aristotelico-tomista, ma inquadrata nel contesto della fenomenologia ambientata in un ambiente più moderno. A questo proposito, si può dire – secondo Viola – che radici cristiane del pensiero cottiano sono decisamente agostiniane, mentre è possibile trovare un uso particolare e ontologico della fenomenologia di Husserl<sup>5</sup>. In generale, Cotta può essere considerato un rappresentante del giusnaturalismo cattolico di carattere esistenzialista e fenomenologico<sup>6</sup>. Chiamarlo così non solo deriva da influenze della fenomenologia di Husserl, ma anche dai continui riferimenti a Kierkegaard e, soprattutto, a Heidegger. L'esistenza dell'essere umano deve essere intesa in questo caso come *essere-nel-mondo*, nel senso che l'uomo è un essere fatto di esperienze che ha bisogno degli altri. Quindi, si presenta l'uomo come un essere-in-relazione. In breve, Cotta sostiene la trascendenza, in contrapposizione a quella che sarebbe l'eliminazione della persona, essendo palpabile in questa affermazione un certo alone agostiniano.

## 2 L'INFLUENZA DELLA FILOSOFIA SULLA SUA FILOSOFIA DEL DIRITTO

Tra le tre grandi correnti di filosofia del diritto, il neokantismo, il neohegelismo e la filosofia dell'esperienza giuridica, Cotta può essere inquadrato in quest'ultima, essendo la sua principale fonte d'ispirazione Capograssi, che a sua volta è stato influenzato in qualche misura dalla fenomenologia di Max Scheler. Tuttavia, Cotta è “mentalmente educato nell'idealismo neokantiano”, ma in seguito è notevole “il suo interesse speculativo nella metafisica classica”<sup>7</sup>.

Cotta ha scelto di fare filosofia del diritto dalla filosofia, ma tenendo conto dei problemi del presente. La filosofia giuridica di Cotta appare come una “filosofia *dal* diritto e non *sul* diritto”, mentre cerca di “capire l'uomo dal diritto”<sup>8</sup>. Vale a dire, egli propone un superamento degli atteggiamenti fondati sulla filosofia intesa in modo applicato o in modo specialistico. Per Ballesteros il primo si basa “nello *esprit de système*, proprio del razionalismo”, e il secondo “nella specializzazione, propria del positivismo, che vuole applicare alla filosofia i vantaggi ottenuti dalla specializzazione nel campo delle scienze”. Il superamento di questi due atteggiamenti “si realizza in Cotta attraverso una concezione di filosofia intesa come riflessione ermeneutica sul senso dell'esperienza”<sup>9</sup>. Pertanto, quando parla di filosofia generale, egli riflette anche sul diritto, sull'antropologia e sulla politica; l'importanza del suo lavoro, quindi, non è rilevante solo nel campo della filosofia giuridica.

Una costante nel suo pensiero è il riferimento all'essere umano, sempre inteso in termini filosofici, se si vuole concentrare adeguatamente sul suo ruolo nel diritto<sup>10</sup>. La sua proposta di indagare sul diritto, ha il suo fondamento in *Perché*

*il diritto?* (1979). In quel libro ha già detto che il diritto era un modo specifico di vivere: il vivere in conformità a regole. Tale modo di vivere si giustifica poiché quando gli uomini si comportano secondo regola — e quindi, come si suol dire, con regolarità— si hanno comportamenti precisi e stabili e perciò prevedibili, compatibili o armonizzabili fra loro. Grazie alla regola, si rendono pertanto possibili rapporti pacificamente coordinati. Inteso in questo modo, il diritto rivela la sua struttura ontologica dell'uomo. Ma (...) la regola è in grado di esplicare tutta la propria capacità ordinatrice e pacificante allorché essa è giusta<sup>11</sup>.

Cotta considera il diritto come un fenomeno umano che si riflette nella dimensione relazionale dell'uomo, che catturerà la sua ontofenomenologia del diritto. Quindi "il diritto, non solo stabilisce, ma è una relazione coesistenziale, così come lo sono l'amicizia, la famiglia, la politica e via dicendo, ovviamente ciascuna a suo modo"<sup>12</sup>.

Il lavoro di Cotta irrompe in una Spagna in cui fino agli anni sessanta e agli inizi degli anni settanta del secolo scorso veniva coltivato un certo diritto scolastico naturale. A quel tempo le opere sono anche scritte sul pensiero spagnolo: il krausismo, Joaquín Costa, Orti Lara, Adolfo Posada, ecc. In precedenza, il pensiero tedesco, tipico degli autori nati nel primo quarto del XX secolo, era stato analizzato molto e continuerà a essere studiato prevalentemente fino agli anni settanta.

Cotta era un autore che ha combattuto contro la crisi della legge, nella sua versione formalistica, rappresentata in una certa misura dalla scuola di Torino. Sembra che lui cerchi di contrapporre un pensiero in cui il diritto appare come relazione tra pari, una attività per e non un'attività-contro; un'esperienza nella quale il momento sanzionatorio, ovviamente ineludibile, deve restare sempre e comunque contrassegnato da una misura, che lo distacca nettamente dalla logica cieca e irrazionale della violenza.

Da questa affermazione segue che la pace per Cotta non viene presentata come il frutto di un mero accordo convenzionale, forse nobile ma certamente fragile, ma come il valore intrinseco di ogni coesistenza sociale, o, se si vuole, la cifra riassuntiva della giustizia (...). Cotta torna a recuperare e a rivitalizzare, grazie a un'antropologia originalissima, tematiche giusnaturalistiche: l'uomo ha bisogno dell'altro, perché per sua natura è un essere relazionale, che solo nell'altro trova se stesso<sup>13</sup>.

Un'altra costante di Cotta è il suo interesse nel separare la politica dal diritto. Questa circostanza è motivata dalla sua convinzione che il diritto non dovrebbe mai diventare uno strumento al servizio del potere. Se ciò accadrà, "le sue dimensioni di universalità sarebbero limitate, poiché la politica, nella misura in cui appare come un'attività autonoma superiore al diritto e alla moralità, tende sempre ad organizzare la convivenza secondo lo schema amico-nemico"<sup>14</sup>. Cotta non solo supporta la separazione tra politica e diritto, ma mantiene un atteggiamento

critico nei confronti di un certo tipo di positivismo giuridico. La sua argomentazione, secondo Ballesteros, si basa sul fatto che “storicamente, il diritto ha ceduto a questa seria tentazione di mettersi al servizio della politica, perdendo così la propria dignità e la propria consistenza. La stessa riduzione dell’ordine giuridico a quello positivo imposto dallo stato — propria del positivismo giuridico — implica già (...) una limitazione dell’universalità del giuridico alla ristrettezza della politica”<sup>15</sup>.

### 3 COTTA SOTTO GLI OCCHI DEI FILOSOFI DEL DIRITTO

Uno dei primi autori ad analizzare un articolo di Cotta è Manuel Jiménez de Parga<sup>16</sup> e nel primo numero dell’*Anuario de Filosofía del Derecho* include una recensione dell’articolo *Le basi storicistiche della concezione di Diritto di Roscoe Pound*, pubblicato nella *Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto* (1952). L’importanza che riconosce Jiménez de Parga a questo articolo deriva dal tentativo di esaminare il fondamento storico della concezione del diritto in Pound, senza la quale non si riesce a capire che cosa è rilevante per questa dottrina sociologica<sup>17</sup>.

Allo stesso modo, Luis Legaz y Lacambra commentò un altro lavoro dell’italiano sulla filosofia e la scienza del diritto nel pensiero di Oliver W. Holmes, realizzato in occasione di un incontro organizzato a Roma nel 1953 dalla Società Italiana di Filosofia del Diritto, dal titolo *I problemi attuali della filosofia del diritto*. Questo studio di Cotta sulla dottrina giuridica di Holmes si propone “di salvare la sua concezione realistica del diritto distaccandola dal suo fondamento in una filosofia scettica e amorale”. D’altra parte, quando Holmes dimostra che la caratteristica distintiva del diritto è “la sua efficacia e non la sua corrispondenza con un criterio di giustizia”, non l’abbandona “al dominio della forza bruta, ma la pone realisticamente e chiaramente di fronte al suo pieno responsabilità morale”<sup>18</sup>.

L’autore spagnolo che si è sentito maggiormente influenzato dal suo pensiero filosofico-giuridico è Jesús Ballesteros<sup>19</sup>. L’influenza di Cotta nella sua tesi di dottorato sulla filosofia giuridica di Giuseppe Capograssi<sup>20</sup> è già evidente non solo perché è notoriamente un buon conoscitore di questo autore<sup>21</sup>, ma anche per la sua buona conoscenza dei padri della Chiesa, della fenomenologia esistenziale e della metafisica tomista. In proposito vi sono pagine interessanti dedicate all’influenza di Capograssi su Cotta, rinvenibili principalmente in due opere: *Primi Orientamenti di Filosofia del Diritto*<sup>22</sup> (1966) e *La sfida tecnologica*<sup>23</sup> (1969), che curiosamente sono due dei libri di Cotta che hanno maggiormente interessato Ballesteros.

D’altra parte, Cotta evidenzia la parità ontologica della persona, dal momento che l’essere umano ha bisogno che gli altri si riaffermino come tali. L’importanza del concetto di alterità — una delle note più interessanti della filosofia dell’esper-

rienza giuridica è l'alterità — porta a stabilire un forte legame tra il diritto e la vita umana, al fine di raggiungere “non la perfezione dell'autorealizzazione personal dell'uomo, quello che corrisponde alla moralità, ma una tappa importante al servizio di tale perfezione”. Quindi, il diritto viene “per istituzionalizzare la fedeltà umana in quanto colpisce terzi”<sup>24</sup>. Abbiamo bisogno dell'altro sia nel livello cognitivo che pratico, una idea già evidenziata da Capograssi ma che riappare in varie opere di Cotta, per esempio, in *Itinerari esistenziali del diritto*. A questo proposito Ballesteros è anche chiaro quando afferma che “la trascendenza dell'altro culmina nell'affermazione della nota dell'alterità come elemento necessario per la costituzione di sé stessi”<sup>25</sup>. Crediamo che si inserisca anche nella filosofia dell'esperienza; serve come esempio nell'analisi del pensiero di Cotta, non solo stabilendo l'alterità come “componente essenziale della coscienza”, come è tipico di questo flusso di pensiero, ma anche perché considera “il rapporto con l'altro come presente in ogni tipo di esperienza”. La conseguenza che ne deriva è negare “che è di per sé un sufficiente elemento differenziale di alcune forme di esperienza rispetto agli altri”<sup>26</sup>.

Cotta evidenzia una diversità strutturale delle relazioni umane, corrispondente alla *necessità ontologica* della coesistenza<sup>27</sup>. In questo senso, ha la convinzione che l'esperienza giuridica trovi la sua chiarificazione nella comprensione della struttura ontologica e delle istanze esistenziali dell'uomo, che ne determinano la relazionalità coesistenziale. Senza questa comprensione, ogni spiegazione del diritto, pur importante, mi appare incompleta. Non stupirà, pertanto, che la mia proposta teoretica si avvalga più del riferimento alla riflessione filosofica (del passato e del presente) sull'uomo che non agli studi di teoria generale del diritto, com'è invece larga consuetudine odierna in Italia<sup>28</sup>.

In *Il diritto nell'esistenza* (1985) Cotta pone le basi della sua ontofenomenologia legale; è una tesi ben trattata, che in precedenza si era sviluppata in *Itinerari esistenziali del diritto*, *Perché la violenza? Prospettive di filosofia del diritto*, e in *Giustificazione e obbligatorietà delle norme*, per citare alcune opere<sup>29</sup>. Come sottolineato da Cotta, è evidente il suo riferimento al problema ontologico-centrale nella filosofia classica dell'essere e al metodo dell'analisi fenomenologica dell'esistenza, nella linea aperta da Husserl e Heidegger<sup>30</sup>.

Sicuramente, *La sfida tecnologica* è l'opera che ha avuto maggiore influenza in Ballesteros, un libro che insieme a *L'uomo tolemaico* (1975), riflette una buona parte della seconda fase di Cotta, in cui focalizza la sua attenzione sui problemi attuali “alla base della ricostruzione e dell'interpretazione del pensiero passato”<sup>31</sup>. La sua idea della società del suo tempo, come società tecnologica, non differisce molto da quella attuale. In proposito, afferma Ballesteros “dietro al progresso tecnico secondo Cotta è il tentativo dell'uomo di soggiogare violentemente la natura per goderne”<sup>32</sup>. In *La sfida tecnologica* vengono analizzati temi caldi come la povertà, la fame e la guerra, che non sono altro che i frutti di quell'età tecnologica

che Cotta critica. A questo proposito, Ballesteros ha ragione quando afferma che l'opera di Cotta “dimostra una costante attenzione ai problemi centrali del nostro tempo, come la tecnica, la violenza, il potere e la partecipazione politica, la rivoluzione ecologica, la guerra nucleare...”<sup>33</sup>. Entrambi riflettono sui problemi del loro tempo.

Cotta attribuisce particolare importanza all'analisi della violenza e della guerra. In questo senso, le sue opere *Perché la violenza* (1977) e *Dalla guerra alla pace* (1989) sono degne di nota. A questo proposito, è possibile evidenziare la dichiarazione di Ballesteros, che potrebbe perfettamente applicarsi a sé stesso: “Vede con singolare profondità come una delle radici essenziali dell'esaltazione teorica della violenza nel nostro tempo derivi dall'affermazione della piena autonomia del soggetto”<sup>34</sup>. A questi problemi dedica attenzione Ballesteros nel suo libro *Ecologismo personalista*, quando concentra la sua analisi sullo sradicamento di crescenti segmenti della popolazione attuale, la distruzione attraverso l'arsenale armato, la malnutrizione che colpisce alcuni popoli come quelli dell'Africa sub-sahariana; problemi che mettono l'attuale società in crisi. Cotta cerca anche di risolvere il problema della malnutrizione e del tentativo di porre fine alla lotta di classe. A questo proposito, Ballesteros ha detto che per affrontare la sfida della tecnica, accettando le sue conquiste ed evitando i rischi di distruzione coinvolti, Cotta avverte che la risposta delle ideologie è insufficiente, perché (...) sono obbligati ad accettare in blocco le conseguenze derivate dallo sviluppo tecnico<sup>35</sup>.

Nell'opera di Ballesteros intitolata *En torno al sentido del derecho* (1977) si può anche rilevare la connessione con il pensiero di Cotta, anche se non appare citato. Ad esempio, quando critica la visione puramente strumentale del diritto, quell'idea di *homo faber*, che sembra degenerare in materialismo semplice. Il diritto non può essere concepito come “puro strumento al servizio dell'utilità sociale, al servizio dell'economia”<sup>36</sup>.

Allo stesso modo, se volgiamo lo sguardo al lavoro *Postmodernidad: decadencia o resistencia* è possibile vedere riferimenti a Cotta, in particolare, al libro *Perché la violenza? Una interpretazione filosofica del 1977*<sup>37</sup>. I due libri presentano somiglianze, poiché pongono critiche contro la società relativista e il progresso attraverso il progresso. Riguardo a questo libro, D'Agostino ha sottolineato che Cotta cominciò una paziente opera di decostruzione del contesto culturale all'interno del quale il Sessantotto si era manifestato e che oggettivamente lo aveva prodotto, anche se non intenzionalmente: il contesto rappresentato ai massimi livelli da Norberto Bobbio<sup>38</sup>.

È preferibile parlare di ricostruzione, poiché la decostruzione implica sempre una sorta di distruzione e non è questa l'intenzione di Cotta nel suo libro.

Il professore di Roma esercita una forte critica contro quel maggio del '68, essendo questo il periodo della sua maturità e quello in cui parte della sua migliore produzione scientifica è sviluppata. Nel libro di Ballesteros *Postmodernismo: de-*

*cadencia o resistencia* è percepibile l'impronta di Cotta, quando spiega nel prologo il modo in cui continuerà la sua ricerca: da un lato, la critica dell'ideologia del progresso inevitabile, tipico della modernizzazione tecnocratica e, dall'altro l'invito a porci in quella che ha definito la postmodernità come resistenza che cerca di "resistere contro l'ingiustizia, la disumanità e crescente cretinismo del nostro mondo", i cui principali obiettivi sono "la lotta per la pace e contro blocchi militari, la difesa della frugalità ecologica contro lo spreco dei consumatori e la solidarietà ecumenica contro l'indifferenza individualista"<sup>39</sup>. Questa visione del progresso per il progresso mira a raggiungere la perfezione della società, ma allo stesso tempo evidenzia una certa crisi in alcune ideologie. A questo punto, Ballesteros s'interroga sulla posizione apocalittica, romantico-anarchica, che "bisognerebbe respingere a titolo definitivo il fattore tecnologico, considerato come male incarnato, per tornare alla società pre-industriale"<sup>40</sup>.

La sua idea di sradicare parte dei problemi del mondo attuale (fame, miseria e conflitti armati, tra gli altri) passa attraverso una posizione contraria al nichilismo e alla *deep ecology*. Seguendo questa linea, in un lavoro successivo, sembra che Ballesteros comprenda la *postmodernità come resistenza* nel senso di una postmodernità responsabile, che è accettare che veniamo formati di argilla, ma sono allo stesso tempo gli unici esseri creati a immagine e somiglianza di Dio, e per questo motivo dobbiamo rettificare la rotta per affrontare i fallimenti causati ed essere disposti a portare avanti una politica di amministrazione responsabile<sup>41</sup>.

D'altra parte, dagli anni Settanta Cotta prende posizioni ferme e inequivocabili contro l'introduzione del divorzio e la legalizzazione dell'aborto<sup>42</sup>. È vero che lui non combatteva per l'indissolubilità del vincolo matrimoniale in quanto vincolo sacramentale, né si poneva come difensore della vita umana prenatale, adottando argomentazioni teologiche o para-teologiche, come quelle che si riassumono nell'espressione sacralità della vita. Quindi in entrambi i casi si trattava di difendere non valori religiosi, ma principi giuridici, condivisibili da credenti e non credenti.

In un uomo come Cotta, la fermezza speculativa era accompagnata da fermezza morale<sup>43</sup>. Questa fermezza cercano anche di seguirla Ballesteros e altri autori che hanno appoggiato le idee del professore italiano.

Forse il rapporto di Ballesteros con Cotta non si è creato solo per un'affinità con le sue idee, ma anche per le somiglianze in termini di formazione umanistica. Il pensiero del professore di Roma è segnato dalla "scoperta della struttura ontologica dell'essere dell'uomo"<sup>44</sup>. Questo è un tema fondamentale della filosofia che anche Ballesteros ha presente e che è alla base del lavoro di Ollero. Sebbene Ollero citi Cotta più di Ballesteros, rileviamo nel secondo una maggiore influenza di Cotta<sup>45</sup>. Forse perché il primo è più immerso nella metodologia tedesca e l'altro più influenzato dalla metodologia italiana e francese.

Un buon esempio di un approccio trascendente in Ballesteros è *Sobre la fun-*

*damentación antropológica de la universalidad de los derechos humanos*, in cui egli postula “l'impossibilità di giustificare la vera unità della specie umana (il non-antropismo) e quindi l'universalità dei loro diritti, senza difendere la condizione spirituale dell'uomo, la sua capacità di trascendere sé stesso”<sup>46</sup>. Come sfondo di questa idea è possibile vedere una concezione giusnaturalista delle radici cristiane, che è anche evidente nel pensiero di Cotta. Senza dover aggiungere altro, nel professore italiano la vocazione verso una “filosofia *naturaliter christiana*”<sup>47</sup> è chiara. Pertanto, si richiede la trascendenza di sé stessi per poter parlare dell'universalità dei diritti umani. Sullo sfondo è sottesa una filosofia trascendente che cerca un'etica giuridica come cura per i deboli, vale a dire una filosofia dove gli interessi dei forti non prevalgano sugli interessi dei deboli.

Passando al contesto del lavoro di Ollero è possibile vedere che l'analisi specifica dei diritti umani è più numerosa rispetto a Ballesteros. Se prendiamo il libro *Derechos humanos y metodología jurídica*, analizzandolo è facile rilevare, già tra le due frasi iniziali, alcune tracce del pensiero di Cotta: in primo luogo, l'idea di coesistenza inquadrato nel concetto di diritto intesa come “compito *prudenziale*”, cioè “come rivelazione rispettoso realtà co-esistenziale di convivenza umana”<sup>48</sup>. Successivamente, il rapporto coesistenziale è sottolineato dal termine *parità ontologica*, coniato da Cotta, che opera nel piano di comunicazione verticale e non nel piano orizzontale, che implica una sottomissione con la forza<sup>49</sup>.

Inoltre, è facile individuare il sigillo cottiano quando Ollero spiega la sua concezione del diritto, che non è altro che il modo in cui capisce il diritto naturale, come una ricerca provvisoria per il “vero aggiustamento della convivenza umana”<sup>50</sup>. Il requisito essenziale per l'adeguata conformazione del diritto naturale è l'apertura all'esigenza naturale che non è altro se non “una proposta che l'uomo deve positivare”. In questo modo ritiene che il diritto (naturale) sia carico di storicità; la sua materializzazione contiene una “*pro-posta*” che è inizialmente formulata come “*sup-posta*”. L'obiettivo è di non abbandonare la ricerca di un diritto positivo o almeno di evitare i suoi effetti ‘negativi’, per raccogliere la caratterizzazione — che ha fatto Cotta nella sua opera *Giustificazione e obbligatorietà delle norme* - del diritto ‘positivo’ come ‘diritto naturale vigente’<sup>51</sup>.

L'influenza di Cotta in Ollero si riflette anche nel livello di interpretazione del diritto da parte del giudice. Non solo nel suo ruolo creativo, ma anche nella critica di un atteggiamento subordinato al mandato del legislatore; al contrario del diritto naturale, nato proprio contro ciò che comanda. La sua critica al positivismo viene fatta anche esponendo altre questioni come l'ermeneutica giuridica e l'ontologia in Tommaso d'Aquino, evidenziando il ruolo dell'opera giuridica come attività di *determinazione*<sup>52</sup>; o analizzando la considerazione del diritto di Hobbes come un semplice strumento politico, che implica la sua negazione come una dimensione dell'esistenza umana<sup>53</sup>; o quando si riflette sul pensiero di Rousseau<sup>54</sup>. In questo modo è possibile vedere che Ollero, come Cotta, è critico nei confronti dell'inten-

zione del positivismo (legalistico) di trasformare il giurista in un semplice automa che applica la legge.

D'altra parte, interrogando il dritto come scienza giuridica, Ollero usa il pensiero kelseniano come canale per la sua critica. A questo proposito, Cotta è impegnato a sottolineare che l'esame della regola fondamentale come trascendente può essere arbitrario, poiché non può essere chiamato — come fa Kelsen — la sua *Grundform* come condizione logico-trascendentale di un ordinamento di norme<sup>55</sup>.

Se si ritorna alla concezione ontologica del diritto di Ollero, allora ci si accorge che egli sostiene una conoscenza storica e pratica concentrata sulla prospettiva coesistenziale, in cui l'individuo non è esso stesso un essere isolato; al contrario, egli è un essere-con-gli-altri<sup>56</sup>. In questo contesto è possibile intravedere la lettura dell'opera *Il diritto nell'esistenza*, in cui un esistenzialismo prototipo non si pone, ma lo scopo è quello di creare due modi fenomenologici ispirati a Hegel e Heidegger, da un lato, e a Husserl, dall'altro. Qui si rinviene il tentativo di procedere alla concretizzazione fenomenologica del significato esistenziale che rende possibile la comprensione del fondamento della struttura ontologica dell'uomo<sup>57</sup>.

La sua concezione del diritto naturale sta nel trovare un diritto naturale storico-concreto, che secondo Cotta, come il diritto positivo, è sempre definito dagli uomini. La mancanza di un accordo sul diritto naturale non invalida il suo tentativo di superare il positivismo giuridico, ma condiziona inevitabilmente la sua efficacia. Anche così, la preferenza verso un certo oggettivismo rimane intatta; cioè, un'etica oggettiva che può essere condivisa da tutti. Più difficile, ma non impossibile, sarebbe l'ipotesi di una ricerca della "verità ontologica" che richiederebbe "un lungo proceso dell'intelligenza e dell'esperienza per passare dalla imprecisa intuizione alla chiarezza del concetto"<sup>58</sup>. Ollero concorda con l'autore italiano che in base al diritto naturale il vero obiettivo dell'attività umana è la "sopravvivenza", circostanza che rende possibile la "reciprocità dei comportamenti" in quanto essa caratterizza la coesistenza<sup>59</sup>.

Il lavoro dell'italiano è analizzato da altri autori spagnoli come Francisco Puy. Nelle sue *Lecciones de derecho natural* analizza il pensiero medievale; in particolare, S. Agostino, per fare riferimento a diverse opere di autori, per lo più italiani, tra i quali lo studio di Cotta intitolato *Droit et justice dans le "De libero arbitrio" de St. Augustin* pubblicato su *Archives de philosophie du droit* in 1961<sup>60</sup>. Inoltre, quando Puy analizza il problema della legge positiva in Tommaso d'Aquino, richiama in primo luogo il libro del professore italiano *Il concetto di legge nella "Summa Theologiae" di S. Tommaso D'Aquino* (1955)<sup>61</sup>, anche quando affronta la questione del concetto di legge<sup>62</sup> o, in particolare, quello della *necessità* di legge eterna<sup>63</sup>, così come per spiegare temi quali i principi molto comuni e i precetti particolari<sup>64</sup>.

Esponendo il pensiero contrattualistico di Rousseau, che fa sì che la tensione irriducibile tra la fondamento *liberale* di Montesquieu e il fondamento *democratico* di Rousseau del potere politico, posti entrambi in contraddizione espressa con

qualsiasi forma trascendentale di giustificazione giusnaturalistica dell'autorità, delle condizioni e delle finalità del suo esercizio, egli cita il seguente lavoro di Cotta: *Les partis et le pouvoir dans les théories politiques du début du XVIIIe siècle* (1956)<sup>65</sup>. Questo lavoro è tra quelli che potrebbero essere chiamati i suoi scritti storiografici appartenenti alla prima fase della sua produzione scientifica, essendo qui notevole il numero di quelli dedicati al Montesquieu<sup>66</sup>, Rousseau<sup>67</sup> e Filangieri<sup>68</sup>, tra gli altri. Tuttavia, questo percorso sarebbe stato abbandonato, provvisoriamente, con la pubblicazione nel 1960 del suo libro *La città politica di Sant'Agostino*. Con la lettura di Sant'Agostino, Cotta "attivava la riflessione su di un tema essenziale, quello del dis-centramento della politica"<sup>69</sup>.

L'influenza di Cotta su altri autori è notevolmente inferiore. Così, ad esempio, è possibile evidenziare come Javier Hervada nella sua *Historia de la Ciencia del Derecho natural*, quando riflette su San Agostino si riferisce a *La città politica di Sant'Agostino*<sup>70</sup>, libro in cui il filosofo italiano riflette la sua visione personale dei problemi del giusnaturalismo come giustificazione e natura obbligatoria delle leggi. Questo argomento sarà presente in altre occasioni nel lavoro scientifico di Cotta, per il quale esso rappresenta una chiave di tutto il suo pensiero giusfilosofico<sup>71</sup>. Ad esempio, il libro *Il diritto nell'esistenza*, che è citato nell'analisi del concetto e dell'oggetto della filosofia del diritto, o del rapporto tra diritto e moralità<sup>72</sup>.

Nonostante sia un autore letto da Hervada, non si può dire che egli segua le linee di ricerca condotte dal professore di Roma. Tuttavia, lo include all'interno delle scuole di pensatori del diritto naturale al fianco di Delos, Graneris, Olgiati, Lachance, Utz, Rommen, Mausbach, Passerin d'Entrèves, Fuchs, von Hippel, Maritain o Pizzorni, per citarne alcuni<sup>73</sup>.

Nella filosofia del diritto degli anni Settanta, a parte la tesi di dottorato di Ballesteros sulla filosofia del diritto di Capograssi, troviamo la tesi di dottorato di Antonio Enrique Pérez Luño sul giusnaturalismo e positivismo giuridico nell'Italia moderna. In quel lavoro egli sottolinea le grandi correnti di autori italiani che hanno affrontato il problema della definizione del giusnaturalismo e del positivismo. Ora ci interessano coloro i quali optano per la vera definizione di entrambi i termini, che sono – secondo Pérez Luño- "quasi tutti i rappresentanti del giusnaturalismo moderno cattolico". In questo senso, cita la voce di Cotta *Diritto naturale*, apparsa in *Enciclopedia del Diritto* (1964), in cui, come altri autori, imposta il suo ragionamento su una metafisica dell'essere come fondamento del diritto naturale<sup>74</sup>.

In generale, Pérez Luño focalizza l'attenzione sulle sue critiche al positivismo legalistico, e assume come modello *La sfida tecnologica*, con il giurista come un tecnico che non discute la volontà del legislatore, ma che finisce per prendersene cura, mentre il pensatore spagnolo evidenzia il ruolo dell'autonomia interpretativa<sup>75</sup>. Nell'affrontare il collegamento del positivismo giuridico dello Stato

democratico, Pérez Luño mette in evidenza la grande originalità del suo approccio e a questo proposito afferma: “per Cotta le radici del positivismo giuridico moderno sono più distanti, complesse e meno democratiche di quanto generalmente si creda. A suo avviso, la sua origine va ricercata nell’assolutismo, con la tendenza verso una progressiva centralizzazione del potere e la strumentalizzazione del giurista *appoggiato poi e giustificato da una filosofia razionalistica — l’illuminismo — che ha tradotto in concetti razionali l’opera pratica e pragmatica dell’assolutismo, nella convinzione di depurarla dei suoi aspetti irrazionali*”<sup>76</sup>.

Per quanto riguarda il suo articolo *Diritto naturale e diritto positivo* (1962), egli sottolinea come il giusnaturalismo esposto da Cotta (quando ci si riferisce a una razionalità storica) sia ben diverso dal diritto naturale assoluto e immutabile, e che Pérez Luño trovi una certa somiglianza con il pensiero di Giovanni Ambrosetti<sup>77</sup>. La sua posizione è legata alla concezione del giusto-naturale centrato su un’antropologia filosofica che si riferisce alla metafisica. In questo contesto, Ambrosetti sottolinea che il *diritto naturale cristiano* è una dialettica tra l’elemento soprannaturale e l’elemento filosofico dell’intelligenza e sarà elevata per grazia, sintesi di intelligenza, ma anche di vita ed esperienza; in breve, posizione spirituale<sup>78</sup>. È vero che c’è una certa somiglianza, ma riteniamo che Ambrosetti presenti un diritto naturale che manca della modernità delle proposte di Cotta. Non invano, molti degli approcci che sono apparsi su *La sfida tecnologica* e *Perché la violenza* godono di un’ottima freschezza molti decenni dopo.

Tuttavia, sullo sfondo dell’analisi di questi problemi, si rinviene in Cotta la struttura ontologica dell’essere umano come mezzo per superare l’antitesi del diritto naturale e il positivismo giuridico<sup>79</sup>. A questo proposito è possibile vedere nel libro di Francisco Carpintero *Derecho y ontología jurídica* come tutta la critica della modernità ponga l’interesse smodato per i diritti umani, il primato dell’individuo isolato attraverso la sua volontà e che, portata all’estremo, possono servire come base di quasi tutte le prestazioni, siano visti da Cotta con un certo sospetto nel suo lavoro *Itinerari esistenziali del diritto*<sup>80</sup>. Da questo punto di vista, Carpintero ritiene che gli individui non siano più uomini liberi, ma semplicemente *gestiti* al servizio dello Stato. La crisi dello Stato favorisce questo e altri mali, come il passare da *Stato assistenziale* a *Stato interventista*. Una delle cause di questa crisi è giustificata — secondo Cotta — perché il potere non è l’elemento fondamentale della politica. Così nasce il suo tentativo di separare il bene comune dal potere politico, stabilendo che il potere è solo un *bisogno* comune. Così, se il bisogno di vivere è soddisfatto, il potere politico non può più “formare una coscienza integrale” che richiede un *noi* attorno ad un *bene comune*, che non deve essere direttamente correlata con il potere politico<sup>81</sup>.

D’altra parte, riecheggia l’analisi di Cotta sulla obbligatorietà della norma giuridica. Egli ritiene che la giustificazione della norma positiva sia un requisito indispensabile per poter stabilire il suo carattere obbligatorio. La giustificazione è

un discorso della ragione e, pertanto, il diritto naturale e la legge positiva hanno la stessa fonte formale di obbligo che sarebbe la ragione o, piuttosto, la ragionevolezza delle loro prescrizioni<sup>82</sup>. In seguito, Carpintero prende il filo conduttore dell'obbligatorietà della norma per sottolineare che la giustificazione dell'obbedienza alle norme deve focalizzarsi sulla razionalità e sulla giustizia della norma stessa. Agire diversamente significherebbe lasciare le fondamenta nelle mani della legittimazione. Quindi, "quando la regola è giusta, si lega personalmente, e in tal caso ciò che è posto prima agli occhi della coscienza e dell'intelligenza sono le ragioni per cui dobbiamo obbedire a quella regola, i motivi per cui che la regola è giustificata"<sup>83</sup>.

Infine, è indubbia l'influenza di Cotta su un altro dei professori della disciplina, ovvero Pedro Serna. Nel suo lavoro sul diritto alla vita egli dice: "parlare di diritto significa riferirsi a una forma di convivenza tra gli esseri umani che sostituisce la forza per il riconoscimento, (che) nasce dalla constatazione della compresenza di altri uomini fin dall'inizio dello schieramento della propria attività, spinti dalla volontà di essere e dalla pienezza che è alla base dell'azione umana"<sup>84</sup>.

Serna spiega quindi cosa implica questo riconoscimento per Cotta, che si riflette, come in altri autori, sulla necessità di avere l'altro per la realizzazione del diritto.

Tuttavia, il lavoro in cui l'influenza di Cotta è più marcata è nella sua tesi di dottorato; per esempio, quando riflette sulle conseguenze che derivano dalla riduzione del diritto alla forza, caratteristica di un certo positivismo giuridico, per sottolineare che il diritto e la forza non sono gli stessi, almeno non principalmente. Prende in considerazione l'analisi di Cotta dell'elemento coercitivo e sanzionatorio dell'aspetto legale nell'edizione spagnola di *Itinerari esistenziali del diritto*. A tal fine, è corretta la distinzione tra obbligo e necessità, seguita da Serna per stabilire che il fondamento del diritto nella sanzione (è) ambiguo e confuso, (poiché) la sanzione è comune anche alle imposizioni violente e non determina, quindi, la natura specifica del diritto e, d'altra parte, si riferisce alla nozione di forza e non crea obblighi ma necessità<sup>85</sup>.

Tuttavia, egli è anche in disaccordo in alcuni punti del pensiero di Cotta. Pertanto, nell'affrontare il carattere giuridico del diritto naturale, critica la posizione cottiana in *Seis tesis sobre las relaciones entre el derecho natural y el derecho positivo*<sup>86</sup>, in cui fa riferimento all'esistenza di due specie (o specifiche) diverse dello stesso genere *diritto*. Questa idea è più sviluppata nell'opera *Giustificazione e obbligatorietà delle norme* in cui si afferma che "è del tutto legittimo ammettere l'esistenza di norme invariabili ed universali le quali non siano affatto giuridiche bensì, per esempio, etiche"<sup>87</sup>. In questo senso, Serna preferisce parlare di "due tipi di fattori del diritto *simpliciter dictum* che di due generi", cioè "due regolazione razionale-pratiche" che coesistono "nella stessa norma, nello stesso ordinamento"<sup>88</sup>.

Per quanto riguarda il carattere giuridico del diritto naturale, Serna evidenzia il discutibile che è per Cotta la riduzione di tutto il diritto al diritto positivo. Secondo Serna, il carattere giuridico del diritto naturale starebbe nel fatto che esso costituisce una “regolazione della vita sociale” e non in quanto “intenda un’efficacia al di fuori della forza”<sup>89</sup>. Salvando questo, possiamo affermare che la concezione del diritto (naturale) in entrambi è legata alla giustizia e, conseguentemente, alla tendenza a un oggettivismo etico più o meno chiaro. Alla fine, tutto dipenderà dalla definizione di diritto positivo che viene utilizzata.

#### 4 CONCLUSIONE

In breve, abbiamo rilevato come in Spagna, sia pure indirettamente, sia stata evidenziata la contrapposizione Cotta-Bobbio, per cadere nella sfortunata dicotomia tra giusnaturalisti e positivisti. In realtà, in questo contrasto risiede una somiglianza, a livello formativo, che denota influenze comuni. D’altra parte, sebbene la filosofia fenomenologica abbia acquisito nuovi contorni grazie all’influenza di Sergio Cotta, è possibile affermare che, in generale, non sia riuscita a penetrare in modo più o meno ampio nella filosofia del diritto spagnola; contrariamente a quanto accaduto in Italia.

#### NOTE

1. È una versione modificata dell’articolo pubblicato con il titolo *Sergio Cotta y la filosofía del derecho española*, «Persona y Derecho», 57 (2007), pp. 43-68. Numero monografico *In Memoriam Sergio Cotta*. Versione italiana di José Antonio Santos e revisione di Claudia Morini (Università del Salento). Il presente articolo si pubblica con il permesso della rivista «Persona y Derecho».
2. Cotta avrebbe chiarito il suo giudizio sul professore di Torino: “El positivismo teórico de Bobbio (più scaltrito di quello di Kelsen) e il suo pessimismo esistenziale lo spingono verso il primato del potere sul diritto”. Questo è il motivo per cui lui chiama a Bobbio “*positivista inquieto*”, per poi aggiungere il nome di “*pessimista inquieto*”. Sottolineo il primo aspetto, “l’inquietudine lo porta alla difesa del primato del diritto e a un certo accostamento al giusnaturalismo; sotto il secondo alla difesa del bene (‘non uccidere!’: contro la pena di morte, contro l’aborto...)”. Vedi S. Cotta, *Bobbio: un positivista inquieto*, in U. Scarpelli (a cura di), *La teoria generale del diritto. Problemi e tendenze attuali*, Comunità, Milano 1983, p. 55.
3. Il suo primo discepolo, Luigi Lombardi Vallauri, finirà per viaggiare in modi progressivamente diversi. Sicuramente si può affermare che il più allievo cottiano è Francesco D’Agostino, in un cast di pensatori come Gaetano Carcaterra, Bruno Romano, Bruno Montanari, Salvatore Amato e in qualche misura Francesco Viola.

4. Si riflette nel libro nel suo tributo, a cura di Francesco D'Agostino, in occasione del suo ritiro all'Università della Sapienza, intitolato *Ontologia e fenomenologia del giuridico. Studi in onore di Sergio Cotta* (Giappichelli, Torino 1995).
5. Vedi F. Viola, *In recuerdo de Sergio Cotta*, trad. di J.A. Santos, «Persona y Derecho», 57 (2007), p. 39.
6. Sergio Cotta sottolinea chiaramente che il suo riferimento all'esistenza non implica la sottoscrizione all'esistenzialismo. Vedi *Il diritto nell'esistenza. Linee di ontofenomenologia giuridica*, 2<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano 1991, p. 3.
7. Vedi V. Frosini, *Per un ritratto critico di Sergio Cotta*, in *Ontologia e fenomenologia del giuridico*, cit., p. 3.
8. Vedi J. Ballesteros, *Estudio introductorio*, in S. Cotta, *Itinerarios humanos del derecho* (studio introduttivo e traduzione di Jesús Ballesteros), Universidad de Navarra, Pamplona 1974, p. 10.
9. Vedi J. Ballesteros, *Estudio introductorio*, cit., p. 10.
10. Vedi *Il diritto nell'esistenza e Soggetto umano-soggetto giuridico*, Giuffrè, Milano 1997.
11. Vedi S. Cotta, *Perché il diritto*, La Scuola, Brescia 1983, p. 77.
12. Vedi S. Cotta, S, *Il diritto nell'esistenza*, cit., p. 265.
13. Vedi F. D'Agostino, *Sergio Cotta, maestro invisibile*, in "Il foglio", 111 (2007), p. 2. C'è una traduzione in spagnolo di José Antonio Santos «Persona y Derecho», 57 (2007), pp. 19-24.
14. Ballesteros afferma come questa idea sia stata splendidamente sottolineata da Cotta, facendo ricorso alla storia del pensiero politico da Machiavelli a Schmitt, passando per Rousseau; nello specifico, nell'articolo intitolato *Sul rapporto tra diritto e politica*, in *Itinerari esistenziali del Diritto* (1972). Vedi J. Ballesteros, *El derecho como no-discriminación y no-violencia*, «Anuario de Filosofía del Derecho» («AFD»), 17 (1973-74), p. 163.
15. *Ibid.*, p. 163.
16. Nonostante fosse un costituzionalista, era strettamente legato alla filosofia del diritto grazie al suo maestro Enrique Gómez Arboleya.
17. «AFD», 1 (1953), p. 517.
18. Vedi L. Legaz y Lacambra, Recensione a *I problema attuali della Filosofia del Diritto. Atti del convegno di studi tenuto a Roma nei giorni 3 e 4 ottobre 1953*, «AFD», 3 (1955), p. 357.
19. Ballesteros parte da gennaio a giugno del 1967 per fare ricerca a Roma con Cotta, sul tema della sua tesi di dottorato, rilasciata dall'*Instituto Jurídico Español* (Istituto giuridico spagnolo) del *Consejo Superior de Investigaciones Científicas* (Consiglio superiore delle indagini scientifiche).
20. Il suo direttore di tesi, José Corts Grau, ha ricordato l'affinità degli approcci di Capograssi con quelli di Cotta, affermando quanto al primo che: "Que la siembra en mentes que simpatizaban con la suya – un Opocher, un Piovani, un Cotta – confirma la delicadeza de su magisterio: una influencia que fomentó sus propias personalidades": vedi J. Corts, *Prólogo*, in J. Ballesteros, *La filosofía jurídica de Giuseppe Capograssi*, CSIC, Roma-Madrid, 1973, p. XIV. In questo senso, Ballesteros si riferisce al libro di Cotta *La Philosophie du droit en Italie et ses problèmes* (1971) come interessante per l'analisi della filosofia giuridica italiana nel ventesimo secolo; vedi *Notas sobre la al-*

- teridad del derecho en la filosofía jurídica italiana actual*, «Anales de la Cátedra de Francisco Suárez» («ACFS»), 13 (1973), p. 181.
21. Vedi J. Ballesteros, *La filosofía jurídica de Giuseppe Capograssi*, cit., pp. 25, 51, 70, 71, 135, 138, 140, 145, 153 y 175.
  22. Si basa su questo libro per commentare criticamente il pensiero dei neohegeliani Croce e Gentile, ibid., pp. 10-12. In un'altra opera ha fatto una distinzione tra Gentile e Croce in relazione all'alterità del diritto. Si veda *Notas sobre la alteridad del derecho en la filosofía jurídica italiana actual*, cit., p. 186.
  23. Ibid., p. 202.
  24. Vedi J. Ballesteros, *En torno al sentido del derecho en la actualidad*, «Verdad y vida», 35 (1977), p. 458.
  25. *Notas sobre la alteridad del derecho en la filosofía jurídica italiana actual*, cit., p. 192.
  26. Ibid., pp. 193 e 194.
  27. Vedi V. Frosini, *Per un ritratto critico di Sergio Cotta*, cit., p. 9.
  28. Vedi S. Cotta, *Il diritto nell'esistenza*, cit., p. IX. Ballesteros torna a chiarire la sua affinità con gli approcci di Cotta. In proposito afferma: "Le questioni fondamentali che la filosofia giuridica deve prendere in considerazione sono la ricerca della struttura ontologica del diritto, o detto in termini di Goethe, *dell'Urphaenomen* giuridico, di ciò che il diritto è come realtà", *Sobre el sentido del Derecho. Introducción a la Filosofía jurídica*, 3ª ed., Tecnos, Madrid 2001, p. 84.
  29. J.A. Martínez Muñoz dedica la sua opera *Ontofenomenología del derecho en la obra de Sergio Cotta*, Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense, Madrid 1993, pp. 96-105, che può essere considerata la parte più solida del pensiero cottiano. Si veda anche S. Cotta, *Perfil de una ontofenomenología del derecho* (trad. di A. Ollero), «ACFS», 25 (1985), pp. 29-35.
  30. Vedi *Perfil de una ontofenomenología del derecho*, cit., p. 29.
  31. Vedi V. Frosini, *Per un ritratto critico di Sergio Cotta*, cit., p. 4.
  32. Vedi J. Ballesteros, Recensione a *La sfida tecnologica*, «AFD», 15 (1970), pp. 334 e 335.
  33. Vedi J. Ballesteros, *Estudio introductorio*, cit., pp. 12 e 13.
  34. Ibid., p. 14. Ballesteros ritiene che "non è violenza la forza che viene esercitata per difendere la propria persona dalle aggressioni altrui, purché rimanga entro i limiti del necessario, ma ciò che costituisce un oltraggio dell'altro", "El derecho como no-discriminación y no-violencia", cit., p. 159. Anche p. 161.
  35. Recensione a *La sfida tecnologica*, cit., p. 334.
  36. Vedi J. Ballesteros, *En torno al sentido del derecho en la actualidad*, cit., p. 448. Dichiarazioni simili in *Sobre el sentido del Derecho*, cit., p. 179.
  37. Tecnos, Madrid 1989, p. 102. In quell'occasione cita il lavoro citandolo dalla traduzione di T. Melendo intitolata *Las raíces de la violencia* (Eunsa, Pamplona 1987) e dice di Cotta che è uno dei primi ad usare il termine *postmodernismo* in senso rigoroso.
  38. Vedi F. D'Agostino, *Sergio Cotta, maestro invisibile*, cit., p. 2.
  39. *Postmodernidad: decadencia o resistencia*, cit., p. 13.
  40. Vedi J. Ballesteros, *Estudio introductorio*, cit., p. 13.
  41. Vedi J. Ballesteros, *Ecologismo personalista*, Tecnos, Madrid 1995, p. 10.
  42. Vedi Il suo modo di fare filosofia del diritto è molto impregnato del cattolicesimo italiano che ha dovuto vivere. Non a caso sarebbe stato nominato Presidente dell'Unione Internazionale dei Giuristi Cattolici.

43. Vedi F. D'Agostino, *Sergio Cotta, maestro invisibile*, cit., p. 2.
44. Vedi J. Ballesteros, *Estudio introductorio*, cit., p. 13.
45. Ollero va a fare ricerca con Cotta, grazie alla borsa di studio del 1973 dell'Istituto Italiano di Cultura per due mesi. Li avrebbe anche preso contatto con Francesco D'Agostino. Sicuramente, può essere considerato il suo insegnante di italiano che ha tradotto e recensito a volte, vedi le recensioni alla traduzione spagnola di *La sfida tecnologica*, «ACFS», 13, cit., pp. 209-210; e il libro *Il diritto nell'esistenza*, «AFD», 3 (1986), pp. 669-672. Allo stesso tempo, ciò sarebbe il motivo di una buona parte dei viaggi di Cotta in Spagna e con ciò la sua influenza all'interno della disciplina.
46. Discorso di ammissione alla *Real Academia de Cultura Valenciana*, Valencia 1999, p. 6.
47. Vedi V. Frosini, *Per un ritratto critico di Sergio Cotta*, cit., p. 2.
48. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1989, p. 115. Anche, pp. 111, 112 e 155. Per questo va all'articolo di Cotta *La coesistenza come fondamento ontologico del diritto* (1981), in «RIFD», e anche al libro *Itinerari esistenziali del diritto*. Riguardo al concetto di convivenza, Ollero ritiene che sia chiarito nel pensiero di Cotta come "coesistenza", citando come esempio *Giustificazione e obbligatorietà delle norme* (1981), p. 198.
49. *Derechos humanos y metodología jurídica*, cit., p. 155. Anche, p. 283.
50. *Ibid.*, p. 111. Anche questo desiderio di cercare la realtà stessa del diritto è evidente in *¿Tiene razón el derecho?*, 2ª ed., Congreso de los Diputados, Madrid 2006, pp. 193 e 194.
51. *Derechos humanos y metodología jurídica*, cit., pp. 111 e 194. L'uso del termine *diritto naturale vigente* apparirebbe anche in Ollero in *¿Tiene razón el derecho?* cit., pp. 298 e 336. Una comprensione di ciò che contiene questo significato è vista in S. Cotta, *Giustificazione e obbligatorietà delle norme*, Giuffrè, Milano 1981, pp. 128-131.
52. Vedi A. Ollero, *Interpretación del derecho y positivismo legalista*, Edersa, Madrid 1982, pp. 44 e 45.
53. Evidenzia così il libro *Itinerari esistenziali del diritto*, evidenziando che il diritto è composto da un elemento che appartiene alla volontà e da un altro proprio della ragione, *ibid.*, p. 56.
54. *Ibid.*, pp. 118 e 126.
55. *¿Tiene razón el derecho?* cit., p. 44. Altre critiche a Kelsen sostenute da Ollero appaiono in pp. 114 e 127.
56. *Ibid.*, pp. 210 e 303.
57. *Ibid.*, pp. 187-189, 211, 217, 304, 305 e 314.
58. Vedi S. Cotta, *Il diritto nell'esistenza*, cit., p. 232.
59. *¿Tiene razón el derecho?* cit., pp. 244, 272 y 319.
60. Vedi F. Puy, *Lecciones de derecho natural*, 3ª ed., Dirosa, Barcelona 1974, p. 187.
61. *Ibid.*, p. 194.
62. *Ibid.*, pp. 261 e 262.
63. *Ibid.*, p. 300.
64. *Ibid.*, p. 324.
65. *Ibid.*, p. 218.
66. *Montesquieu e la scienza della società*, Ramella, Torino 1954.
67. È possibile menzionare quanto segue: *La position du probleme de la politique chez Rousseau*, in *Etudes sur le Contrat Social de Jean-Jacques Rousseau*, Les Belles Lettres,

- Paris 1964; *Philosophie et Politique dans l'oeuvre de Rousseau. Un essai d'interprétation*, "Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie", 48 (1963), pp. 171-189.
68. Vedi Gaetano Filangieri e il problema della legge, Giappichelli, Torino 1954.
69. Vedi F. D'Agostino, *Sergio Cotta, maestro invisibile*, cit., p. 2.
70. 2ª ed., Universidad de Navarra, Pamplona 1991, p. 102. Uno dei suoi primi contatti con l'Università di Navarra sarà la sua presentazione al Simposio internazionale su *La fundamentación metafísica del derecho*, celebrato nel 1981 a Pamplona, intitolato *La coesistenza como fundamento ontológico del Derecho*. Dopo apparirebbe come un'appendice di *Giustificazione e obbligatorietà delle norme*. Anni dopo sembrerebbe tradotto come *La coexistencia como fundamento ontológico del derecho*, in S. Cotta, *Justificación y obligatoriedad de las normas* (trad. di A. Fernández-Galiano), Ceura, Madrid 1987, pp. 75-105.
71. V. Frosini, *Per un ritratto critico di Sergio Cotta*, cit., p. 4.
72. J. Hervada, *Lecciones propedéuticas de filosofía del derecho*, 2ª ed., Eunsa, Navarra 1995, pp. 19 e 411. Anche, pp. 56 e 69. Lui quando ci si riferisce al concetto del diritto menziona il libro *Diritto, persona, mondo umano* (1989), p. 470.
73. Vedi J. Hervada, *Historia de la Ciencia del Derecho natural*, 2ª ed., Universidad de Navarra, Pamplona 1991, pp. 328 e 329.
74. Vedi A. E. Pérez Luño, *Iusnaturalismo y positivismo jurídico en la Italia moderna*, Publicaciones del Real Colegio de España en Bolonia, Zaragoza 1971, p. 27.
75. *Ibid.*, pp. 43, 48 y 60.
76. *Ibid.*, p. 61.
77. *Iusnaturalismo y positivismo jurídico en la Italia moderna*, cit., p. 126.
78. Vedi G. Ambrosetti, *Espíritu y método del derecho natural cristiano* (trad. di R. Castejón), «AFD», 16 (1971-1972), pp. 102 e 103.
79. Questo tentativo di migliorare è già stato evidenziato da Pérez Luño, prendendo l'articolo di Cotta *Diritto naturale*, pubblicato in *Enciclopedia del Derecho, Iusnaturalismo y positivismo jurídico en la Italia moderna*, cit., p. 166.
80. *Derecho y ontología jurídica*, Actas, Madrid 1993, pp. 35 e 36.
81. *Ibid.*, p. 90.
82. *Seis tesis sobre las relaciones entre derecho natural y derecho positivo*, «Persona y Derecho», 8 (1981), p. 164.
83. *Derecho y ontología jurídica*, cit., p. 320.
84. Vedi P. Serna, *El derecho a la vida en el horizonte cultural europeo de fin de siglo*, in C. I. Massini e P. Serna (a cura di), *El derecho a la vida*, Eunsa, Pamplona 1998, pp. 29 e 30. A p. 31 sottolinea ancora una volta il riconoscimento attraverso il libro di Cotta *Il diritto nell'esistenza*.
85. Vedi P. Serna, *Positivismo conceptual y fundamentación de los derechos humanos*, Universidad de Navarra, Pamplona 1990, p. 49.
86. Questo articolo è una breve redazione dell'articolo presentato al IX Congresso mondiale di Filosofia giuridica e sociale svoltasi a Basilea dal 27 agosto al 1° settembre del 1979. «Persona y Derecho», 8 (1981), pp. 151-167.
87. Si veda S. Cotta, *Giustificazione e obbligatorietà delle norme*, cit., p. 79-86 (79).
88. Anche se alla fine mostra il suo accordo con il pensatore italiano: "Per il resto, la caratterizzazione delle relazioni tra diritto naturale e diritto positivo sembra essere corretta in termini generali", *Positivismo conceptual y fundamentación de los derechos*

- humanos*, cit., pp. 108 e 109. Di un parere simile, Ballesteros vorrebbe sottolineare: “Il diritto naturale non intende in alcun modo essere un distinto ordine giuridico e separato del diritto positivo, ma non è altro che la radice dell’unico ordine giuridico”, *Sobre el sentido del Derecho*, cit., p. 104.
89. *Positivismo conceptual y fundamentación de los derechos humanos*, cit., p.116.
- 

© 2019 José Antonio Santos & Forum. Supplement to Acta Philosophica



Quest’opera è distribuita con Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

[Testo completo della licenza](#)